

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 56/2013**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte		
<b>NUMERO ATTI</b>	<a href="#">COM(2013) 577</a>		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2013/0280 (CNS)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DEGLI ATTI</b>	07/08/2013		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	08/08/2013		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	28/10/2013		
<b>ASSEGNATO IL</b>	10/09/2013		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	14 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	10/10/2013
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	1 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	03/10/2013
<b>OGGETTO</b>	La proposta di direttiva in esame intende assimilare la situazione di Mayotte - a seguito della sua trasformazione da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica - a quella delle altre regioni ultraperiferiche francesi, escludendola dal campo di applicazione delle direttive <a href="#">2006/112/CE</a> e <a href="#">2008/118/CE</a> , rispettivamente in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di accise.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra di affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, ed evitare le distorsioni di concorrenza.		
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	Quanto al principio di sussidiarietà, esso appare rispettato in quanto la definizione del territorio cui si applica la legislazione armonizzata in materia di imposte e accise è di esclusiva competenza dell'Unione.		

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a conferire a Mayotte lo stesso status applicabile già da molti anni alle altre regioni ultraperiferiche francesi: Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione

#### **ANNOTAZIONI:**

Tramite la [decisione 2012/419/UE](#), il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte, Dipartimento d'Oltremare della Repubblica Francese costituito da due isole site all'estremità nord del Canale di Mozambico, nell'Oceano Indiano. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2014, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1 del TFUE. In base ai suddetti articoli, alle regioni periferiche e insulari contraddistinte da una situazione socioeconomica strutturale particolare, si applicano "misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni". Tali misure, come specificato nell'art. 349, vanno adottate "tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".

La proposta in esame fa parte di un pacchetto di misure (tutte da adottare entro dicembre del 2013) volte per l'appunto a stabilire esenzioni parziali o totali nell'applicazione della legislazione dell'Unione a Mayotte, in considerazione del suo status e tenendo conto delle sue caratteristiche. Due proposte precedenti ([COM \(2013\) 417](#) e [COM \(2013\) 418](#)) sono già state valutate dalla Commissione 14<sup>a</sup>, che si è pronunciata su di esse in senso favorevole.

Nello specifico, gli articoli 1 e 2 della proposta modificano in modo identico i due articoli delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE relativi al campo di applicazione territoriale di queste ultime, al fine di sostituire l'espressione "dipartimenti francesi d'oltremare" con l'espressione "le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE". Questa formulazione è tesa a garantire che la situazione dei territori in questione rispetto alle due direttive rimanga indipendente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto interno.

Per quanto concerne in particolare la direttiva 2008/118/CE, la Francia potrà comunque notificare, mediante dichiarazione, che le relative disposizioni si applichino - con riserva di misure di adeguamento alla loro specifica situazione - anche a tutte o parte delle regioni ultraperiferiche, e per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa.

---

24 settembre 2013

A cura di Luca Briasco

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ([affeuropei@senato.it](mailto:affeuropei@senato.it))